Polizza Incendio a Capitale Decrescente a Garanzia del Mutuo a Privati

Copertura Assicurativa Collettiva Ad Adesione Facoltativa Abbinata Ai Mutui

Polizza collettiva – convenzione – n. 5324951 di Aviva Italia S.p.A.

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTIENE:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione
- Fac-simile della Richiesta di adesione
- Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE

Aviva Italia S.p.A.

Gruppo Aviva

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Informiamo che nel sito www.aviva.it è possibile accedere all'Area Clienti selezionando l'apposito link presente in home page: dopo la registrazione l'utente riceverà la password al suo indirizzo di posta elettronica.

A INFORMAZIONI INERENTI LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni Generali

Aviva Italia S.p.A., Società del Gruppo Aviva, sede legale e sede sociale in Italia, Via A. Scarsellini 14 - 20161 - Milano

- recapito telefonico 02.2775.1
- sito internet www.aviva.it
- indirizzo e-mail informazioni generali: **aviva_italia_spa@legalmail.it**
  servizio sinistri: **sinistri_bancassurance@aviva.com**

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP N 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società di Assicurazione

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a €.104.363.748,00 di cui € 45.684.400,00 di Capitale Sociale (i.v.) e € 58.679.348,00 di Riserve Patrimoniali.
L'indice di solvibilità della Società di Assicurazione riferito alla gestione danni è pari a 164,71%. L'Indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

AVVERTENZA: il contratto offerto è stipulato in forma poliennale a premio unico anticipato. La durata corrisponde alla scadenza originaria del mutuo. In caso di accollo, surroga o anticipata estinzione del mutuo la Società di Assicurazione provvede alla restituzione del premio imponibile pagato e non goduto.
Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 14 Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La copertura assicurativa offerta è:
- incendio

Incendio
La Società di Assicurazione garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza da: da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di corpi volanti, fuoriuscita di fumo da fonti di calore, guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi - eventi socio-politici, urto di veicoli stradali o natanti.

Per gli aspetti di dettaglio inerenti alle coperture assicurative previste si rinvia all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione

La garanzia è prestata:
- per il capitale residuo;
- nella forma a Primo Rischio Assoluto, intendendosi per tale la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A. con esclusione delle filiali contraddistinte UniCredit Private Banking.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, agli artt. 1 - 10 - 11 - 12 - 19 - 20 - 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA: il Normativo della garanzia Incendio prevede la presenza di franchigie; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per franchigia si intende la somma che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Per limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società di Assicurazione è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, ed equivale nella "Polizza incendio a capitale decrescente a garanzia del mutuo a privati" al debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 9 e 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLE FRANCHIGIE

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l'Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento delle franchigie.

GARANZIA	FRANCHIGIA	CALCOLO INDENNIZZO	
Eventi atmosferici	franchigia € 1.000,00	▪ Danno	€ 10.000,00
		▪ Deduzione franchigia	€ 1.000,00
		▪ Indennizzo	€ 9.000,00
Atti vandalici o dolosi Eventi socio-politici	franchigia € 1.000,00	▪ Danno	€ 500,00
		▪ Deduzione franchigia	€ 1.000,00
		▪ Indennizzo	€ 0,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni dell'Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

5. Tipologie di fabbricati assicurabili
AVVERTENZA: i fabbricati assicurati
- **devono avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili;**
- **devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali;**
- **devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana**

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esempio di circostanza rilevante che determina la modifica del rischio:
fabbricati non rispondenti per caratteristiche costruttive e/o destinazione d'uso e/o ubicazione, che sono quindi esclusi dalla presente copertura assicurativa.

6. Premi
Il pagamento del premio avviene in unica soluzione e l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo, previa sottoscrizione della Richiesta di adesione, oppure nel caso di Mutuo già erogato dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione della Richiesta di adesione, a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo premio.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 14 e 25 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il pagamento da parte dell'Assicurato all'Impresa di Assicurazione avviene per il tramite del Contraente mediante addebito sul proprio conto corrente intrattenuto presso il Contraente medesima.

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

Il costo trattenuto dalla Società di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione - già incluso nel tasso di premio di polizza è pari al 48,81% del premio Imponibile (premio unico versato al netto delle imposte del 22,25%); la quota parte del costo sopra riportato percepita dall'Intermediario è pari al 81,95

A titolo esemplificativo, per un contratto che preveda un premio imponibile pari a euro 500,00 la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 200,00.

AVVERTENZA: in caso di anticipata estinzione totale del mutuo, di surroga o di accollo, avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti, la Richiesta di adesione viene annullata e la copertura assicurativa cessa dalla data di estinzione, surroga o di accollo; la Società di Assicurazione restituisce all'Assicurato, entro 30 giorni per il tramite del Contraente, la parte di premio corrispondente al periodo residuo non goduto rispetto alla data di scadenza originaria.
In alternativa al rimborso del premio, esclusivamente al momento dell'anticipata estinzione totale del mutuo, della surroga o dell'accollo, l'Assicurato, su richiesta scritta da inviare all'Impresa di Assicurazione, potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
E' inoltre facoltà dell'Assicurato, trascorsi 5 anni dall'effetto della singola adesione, di recedere dalla copertura assicurativa; anche in questo caso la Società di Assicurazione provvede alla restituzione della parte di premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto.

Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Recesso in caso di sinistro
AVVERTENZA: è prevista la facoltà di recedere dalla garanzia relativa al singolo fabbricato colpito da sinistro.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

9. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto si applicherà la legge Italiana.

10. Regime fiscale
I premi sono soggetti ad applicazione di imposta nella misura del 22,25%.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: il sinistro è il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato alla Filiale UniCredit presso la quale è stato stipulato il mutuo e sottoscritta la Richiesta di adesione. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

12. Reclami
I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società di Assicurazione Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami - Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano – Fax 02.2775.245 – e-mail cureclami@aviva.com.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.
Nel caso, invece, la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, in alternativa alla presentazione all'IVASS, è possibile presentare il reclamo direttamente al "sistema estero competente" chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il "sistema estero competente" è individuabile accedendo al sito internet
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, utilizzando l'apposito modello reperibile nella sezione "Reclami" del sito dell'Impresa di Assicurazione, dovranno contenere: nome, cognome e domicilio i dati del reclamante (con eventuale recapito telefonico), l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato con una breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l'assistenza di un avvocato, presentare un'istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia.

13. Arbitrato

La valutazione e la quantificazione del danno è concordata direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società di Assicurazione ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
In caso di disaccordo tra le Parti:

- possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia;

oppure in alternativa ed anche prima del disaccordo su richiesta di una di esse

- le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.

Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Aviva Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Phil Willcock

Ultimo aggiornamento 06/2016

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURATO
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè il soggetto persona fisica che abbia stipulato un contratto di mutuo.

ASSICURAZIONE
il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE
il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa di Assicurazione per conto degli Assicurati e cioè UniCredit S.p.A.

DEBITO RESIDUO
il debito residuo in linea capitale a carico dell'Assicurato così come rilevabile dal relativo piano di ammortamento predeterminato al netto di eventuali rate insolute, in essere alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

ESPLOSIONE
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATI
l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi:
fissi, infissi, opere di fondazione ed interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi;
recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radiotelericetrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico;
il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato a favore dell'Assicurato, comprese eventuali quote spettanti delle parti comuni.
I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

FRANCHIGIA
la parte di indennizzo che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

INCENDIO
la combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ
la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO
la somma dovuta dalla Società di Assicurazione in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO
UniCredit S.p.A., contraente della polizza collettiva

MUTUO
il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale su immobili.

MUTUO DI NUOVA EROGAZIONE
Il Mutuo originariamente erogato dal Contraente all'Assicurato in data posticipata rispetto a quella di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

MUTUO GIA' EROGATO
il Mutuo originariamente erogato dal Contraente all'Assicurato in data antecedente rispetto a quella di sottoscrizione della Richiesta di adesione.

POLIZZA COLLETTIVA

il documento che prova l'Assicurazione.
la Polizza Collettiva stipulata dal Contraente UniCredit S.p.A. con Aviva Italia S.p.A., disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione alla quale aderisce l'Assicurato, sottoscrivendo la Richiesta di Adesione al presente Contratto di Assicurazione.

PREMIO
la somma dovuta alla Società di Assicurazione in relazione all'Assicurazione.

PRIMO RISCHIO (ASSICURAZIONE A)
la forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

RICHIESTA DI ADESIONE
il documento che prova l'adesione dell'Assicurato alla Polizza per l'assicurazione di ogni singolo Fabbricato.

RISCHIO
la probabilità che si verifichi il Sinistro.

SABOTAGGIO
qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici,militari,religiosi,ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCOPPIO/IMPLOSIONE
il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SINISTRO
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE
Aviva Italia S.p.A. con sede in Milano (MI) – Via A. Scarsellini 14 - 20161.

SOLAIO
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO
l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

TERRORISMO
qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone , sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE A NUOVO
per valore a nuovo si intende il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo del fabbricato, con analoghe caratteristiche costruttive.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO N. 5324951 A CAPITALE DECRESCENTE A GARANZIA DEL MUTUO A PRIVATI AD ADESIONE FACOLTATIVA

I testi originali delle condizioni di assicurazione della polizza convenzione n. 5324951, stipulata tra UniCredit S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. sono depositati presso la sede di UniCredit S.p.A. - Via Alessandro Specchi n. 16 - 00186 - ROMA (RM) e di Aviva Italia S.p.A. – Via A. Scarsellini 14 - 20161 - MILANO (MI)

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società di Assicurazione l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio. **L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.**

Art. 3 - ERRORI SVISTE E DIMENTICANZE

La mancata comunicazione di circostanze aggravanti il Rischio; le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza; le omissioni, le sviste, le dimenticanze e gli errori relativi all'invio delle comunicazioni alla Società di Assicurazione; non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso, **se commessi in buona fede dal Contraente o dall'Assicurato. Il Contraente terrà la Società di Assicurazione manlevata e indenne da ogni pretesa dell'Assicurato o di Terzi qualora vengano emesse per errore dal Contraente Richieste di adesione relative a Fabbricati non assicurabili ai sensi di quanto previsto dall'art.11 - "Tipologie di Fabbricati assicurabili" delle Condizioni Generali di Assicurazione.** In tal caso la Società di Assicurazione si impegna alla restituzione del relativo Premio pagato.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società di Assicurazione può recedere dalla convenzione, o dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso dalla garanzia relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro, che può essere esercitato anche dall'Assicurato, la Società di Assicurazione restituirà all'Assicurato la parte di Premio imponibile relativa al Fabbricato medesimo corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In caso di recesso dal contratto dalla convenzione, l'efficacia della garanzia nei confronti di ogni singolo Fabbricato Assicurato permarrà comunque fino alla data di scadenza originaria del relativo Mutuo.

Art. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 9 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società di Assicurazione indennizza l'Assicurato in caso di danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:

- **Incendio**

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Fulmine**

- **Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

- **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna. **Gli effetti del gelo, comunque si manifestino, non sono considerati scoppio.**

- **Implosione**

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

- **Caduta di corpi volanti**

Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti.

- **Fuoriuscita di fumo da fonti di calore**

Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni assicurati, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

- **Guasti**

Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l'Incendio od altro evento assicurato.

- **Eventi atmosferici**

Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei Fabbricati, **purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. Sono esclusi dall'Assicurazione i danni provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno. Sono inoltre esclusi i danni causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati. Sono infine esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; la presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille/00).**

- **Atti vandalici o dolosi – Eventi socio-politici**

Atti vandalici o dolosi in genere nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi. **Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da atti di terrorismo o sabotaggio e da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.** La Società di Assicurazione ed il Contraente possono, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di trenta giorni. In tal caso la Società di Assicurazione, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - **al netto delle imposte** - la parte di Premio relativa al periodo di Assicurazione non trascorso; **la presente garanzia viene prestata previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00 (mille/00).**

- **Urto di veicoli stradali o di natanti**

Urto di veicoli e natanti **non di proprietà o in uso all'Assicurato.**

La Società di Assicurazione indennizza altresì le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n.915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza.**

Art. 10 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

1. **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;**
2. **verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;**
3. **determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;**
4. **determinati con dolo dell'Assicurato;**
5. **causati da atti di terrorismo o sabotaggio;**
6. **di furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo.**

Art. 11 - TIPOLOGIE DI FABBRICATI ASSICURABILI

I Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da Clienti del Contraente medesimo e devono essere adibiti a civili abitazioni, uffici o studi professionali; nel caso di garanzia costituita da porzioni di Fabbricato, l'intero Fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso.

I Fabbricati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.
I Fabbricati devono essere costruiti in materiale incombustibile.
Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile:

- **solai e strutture portanti del tetto;**
- **pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;**
- **manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;soppalchi;materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.**

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti.

Art. 12 - MODALITÀ DI ASSICURAZIONE DEI FABBRICATI

L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di una Richiesta di adesione redatta in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente).
Ogni Richiesta di adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- numero del Mutuo;
- dati anagrafici dell'Assicurato;
- somma assicurata, che deve corrispondere:
  a) all'importo totale erogato per Mutuo di nuova erogazione;
  b) all'importo del debito residuo del Mutuo già erogato;
- durata periodo di rimborso in mesi;
- premio anticipato finito, comprensivo di imposte;
- costi per spese di acquisizione e gestione;
- importo percepito dall'intermediario.

All'Assicurato dovrà essere consegnato il Fascicolo Informativo contenente: la Nota informativa, il Glossario, le Condizioni di assicurazione, il Fac-Simile della Richiesta di adesione, le Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali.
Una copia della Richiesta di adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società di Assicurazione qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo della Richiesta di adesione, delle Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali, delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa o del Glossario, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui alla Richiesta di adesione medesima.

Art. 13 - LIMITI DI ASSICURABILITÀ

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è variabile nel tempo **e deve corrispondere inizialmente all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria**; oppure nel caso di Mutuo già erogato, al debito residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione; successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale residuo del Mutuo. **La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00) e in nessun caso la Società di Assicurazione sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.** Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso della Società di Assicurazione, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, (unmilione/00) le cui condizioni di assicurazione verranno stabilite di volta in volta.

Art. 14 - DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA PER SINGOLO FABBRICATO

Per ciascun Fabbricato la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di adesione, **a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto la Richiesta di adesione ed abbia pagato il relativo premio**; la garanzia, **fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 5 – "Recesso in caso di Sinistro"**, rimarrà operativa fino alla scadenza originaria del Mutuo stesso.
In caso di **anticipata estinzione del Mutuo, di accollo del Mutuo o di surroga del Mutuo** avvenuti antecedentemente rispetto ai termini originariamente convenuti la Società di Assicurazione provvede alla quantificazione del rimborso di premio imponibile relativo al **periodo di Assicurazione che non verrà goduto.**
L'importo del rimborso si determina applicando la seguente formula

$$R= PP*((N-K)*(N-K+1))/(N*(N+1))+H*((N-K)/N)$$

dove

R = importo da rimborsare
H = costi sul premio in valore assoluto
PP = premio puro: premio versato al netto delle imposte (P/1,2225) ed al netto dei costi (H)
N = durata originaria del Mutuo di nuova erogazione o durata residua del mutuo già erogato, espresse in mesi interi
K = durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi - ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l'estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l'estinzione stessa si sia verificata.

Tale importo verrà corrisposto dalla Società di Assicurazione all'Assicurato per tramite del Contraente.
In caso di estinzione parziale del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del finanziamento e non si procederà alla restituzione della parte pro rata del Premio.
L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente alla Società di Assicurazione di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo, eventualmente designando un nuovo mandatario di pagamento; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società di Assicurazione tramite il Contraente contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.
E' facoltà dell'Assicurato, trascorse 5 annualità dall'effetto della singola adesione, di recedere dalla copertura assicurativa mediante preavviso di 60 giorni dalla data di recesso. L'importo del rimborso di premio assicurativo pagato e non goduto verrà calcolato utilizzando la formula sopra riportata.

Art. 15 - COLPA GRAVE E DOLO
La Società di Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:

a) colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'abitazione. Verso questi soggetti la Società di Assicurazione rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'art.1916 C.C.;
b) dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 16 - VALORE A NUOVO
L'Assicurazione si intende prestata a "Valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Art. 17 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione si intende prestata a "primo rischio assoluto" e quindi la Società di Assicurazione rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Art. 18 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dall'Impresa di Assicurazione, ai quali spettano in particolare l'accertamento e la liquidazione dei danni; l'Indennizzo liquidato a termini di Polizza viene pagato nei confronti dell'Assicurato stesso.

Art. 19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di Sinistro l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società di Assicurazione secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.;
b) darne avviso al Contraente entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
L'Assicurato deve inoltre:
c) fare nei cinque giorni successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente;
d) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società di Assicurazione - le tracce e i residui del Sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun Indennizzo.
Il Contraente deve trasmettere alla Società di Assicurazione i documenti di cui alle lettere b) e c) entro dieci giorni dal ricevimento unitamente ad una copia del piano di ammortamento relativo al Mutuo dal quale si evince l'importo relativo al debito residuo al momento del Sinistro. Qualora sia avvenuta una parziale estinzione del mutuo si farà riferimento al piano di ammortamento originario. Il Contraente deve infine allegare copia della Richiesta di adesione sottoscritta dall'Assicurato. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 C.C. determina le conseguenze previste dall'art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all'Indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società di Assicurazione, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico della Società di Assicurazione in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società di Assicurazione provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 20 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:
1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro.
Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo.
Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo. Il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. L'Indennizzo non potrà comunque essere superiore al Capitale residuo al momento del Sinistro, con la precisazione che qualora sia avvenuta una parziale estinzione del mutuo si farà riferimento al piano di ammortamento originario.

Art. 21 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, **il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00 (centomila/00).** Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo quarantacinque giorni dalla data di denuncia del Sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.** La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione Valore a nuovo non esistesse. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. **Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.**

Art. 22 - VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società di Assicurazione - o da un perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.
In caso di disaccordo, purché prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di Mediazione ex D. Lgs28/2010 rivolgendosi ad un "Organismo di mediazione imparziale" iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Art. 23 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all'Indennizzo e potrà inoltre essere valutata, ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società di Assicurazione, in conseguenza del comportamento doloso dell'Assicurato.

Art. 24 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro, la Società di Assicurazione provvede al pagamento dell'Indennizzo all'Assicurato entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'art. 2742 C.C..

Art. 25 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Per ciascun Fabbricato Assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata per tutta la durata del Mutuo. Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere all'importo erogato del Mutuo di cui il Fabbricato medesimo costituisce garanzia ipotecaria oppure, nel caso di Mutuo già erogato, al debito residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di adesione), il tasso annuo lordo dello 0,20 promille (comprensivo dello 0,02 relativo alla garanzia "Atti vandalici e dolosi – Eventi socio-politici") moltiplicato per il numero di anni e frazioni di anno corrispondenti alla durata del Mutuo.

FRANCHIGIE
(da applicare a ciascun Fabbricato Assicurato)

GARANZIA	FRANCHIGIA
Atti vandalici o dolosi - Eventi socio-politici	**€ 1.000,00**
Eventi atmosferici	**€ 1.000,00**

RICHIESTA DI ADESIONE
Polizza Collettiva Incendio a capitale decrescente n° 5324951
a garanzia del Mutuo a Privati
ad Adesione Facoltativa
UniCredit S.p.A.
Data ultimo aggiornamento 06/2016

Dati Mutuo

Domanda di Mutuo n° _____

Ubicazione Fabbricato assicurato

Via e numero civico	Comune	Provincia	CAP
_____	_____	_____	_____

Dati Assicurato

Cognome	Nome	Codice Fiscale
_____	_____	_____

Dati copertura assicurativa

Durata del Mutuo in mesi _____

Somma assicurata iniziale (pari all'importo erogato del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, al Debito Residuo alla data di sottoscrizione della Richiesta di Adesione) € _____

Premio

Premio unico anticipato finito € _____ (comprensivo di imposte nella misura del 22,25%)

Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) € _____

Importo percepito dall'intermediario € _____

PRENDO ATTO che **UniCredit S.p.A.** (**"Banca"**) ha stipulato con Aviva Italia S.p.A. per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Mutuo da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n°5324951 (**"Polizza"**), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell'Incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.
DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza.
DICHIARO: **di essere a conoscenza che l'adesione alla presente Polizza è facoltativa**.
AUTORIZZO la **Banca** a trasmettere ad Aviva Italia S.p.A. le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l'esecuzione della **Polizza**.
DÒ MANDATO irrevocabile alla **Banca** di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di Aviva Italia S.p.A. Il pagamento di tale Premio da parte mia alla **Banca** avverrà mediante addebito sul mio conto corrente.
DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla presente **Polizza**, copia integrale del Fascicolo Informativo - composto da Nota Informativa; Glossario;; Condizioni di Assicurazione; Richiesta di Adesione e Informazioni sul Trattamento dei Dati Personali - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010.

Data _____ Firma dell'Assicurato _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti della validità della suddetta **Polizza DICHIARO** espressamente di:
a) aver letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo ricevuto;
b) aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo oppure, nel caso di Mutuo già erogato, del giorno di sottoscrizione della Richiesta di Adesione, a condizione che sia stata sottoscritta la presente Richiesta di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio;

Firma dell'Assicurato _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. N. 196/2003
L'Assicurato, preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) – riportata nei Fascicoli Informativi – acconsente al trattamento dei suoi dati personali, ivi compresi quelli sensibili idonei a rilevare lo stato di salute, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

_____, _____/_____/_____ Firma dell'Assicurato _____

FACSIMILE

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al Contraente e/o all'Assicurato - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Italia S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la "**Società**") – titolare del trattamento (di seguito, il "**Titolare**") – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, ai servizi dell'Area Clienti, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati o di altre tecniche di comunicazione a distanza e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.
In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.
L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Aviva Italia S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Aviva Italia S.p.A. - Servizio Privacy - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

AVIVA

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Mod. 13042 – ed 06/2016

EDIZIONE 06/2016